

## IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- prof. avv. Enrico Quadri.....Presidente
- prof. avv. Giuseppe Conte.....membro designato dalla Banca d'Italia
- avv. Leonardo Patroni Griffi.....membro designato dalla Banca d'Italia
- prof.ssa Marilena Rispoli Farina .....membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- prof. avv. Andrea Barenghi.....membro designato dal Consiglio Nazionale Consumatori Utenti (estensore)

nella seduta del 9.4.2013, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

Con atto del 4.01.2013, preceduto da reclamo inoltrato all'intermediario in data 4.06.2012, la ricorrente, dolendosi della insufficiente trasparenza delle informazioni rese dall'intermediario, e in particolare del ritardo con cui le erano stati indirizzati i documenti contrattuali, e inoltre della genericità delle relative clausole, dell'inesattezza nel calcolo del TAEG (che includerebbe costi ad esso estranei) nonché dell'esorbitanza di costi addebitati (che finirebbero per incidere sulla stessa causa contrattuale), lamenta il mancato rimborso, in sede di estinzione anticipata delle commissioni e dei premi assicurativi pagati anticipatamente all'atto della stipulazione del finanziamento contro cessione del quinto acceso nel 2009 e cessato nel 2011.

Chiede quindi di accertare la nullità del contratto per violazione degli obblighi di correttezza e di trasparenza, nonché per difetto di causa, di veder rideterminare il TAEG e il conteggio estintivo, e infine di dichiarare il suo diritto al rimborso delle quote non godute delle commissioni e premi anticipati.

Nelle sue controdeduzioni, l'intermediario premette di aver già riconosciuto alla ricorrente, nonostante il tenore contrario della relativa clausola, l'importo di € 1.984,37 in sede di estinzione, e, successivamente, l'ulteriore importo di € 632,00 a titolo di rimborso di due rate originariamente considerate insolite e incluse erroneamente nel debito residuo.

Sottolineando quindi che il contratto esclude il rimborso di tali costi in sede di estinzione anticipata e che nel relativo testo sono evidenziate analiticamente le diverse voci di costo,

espone pertanto l'intermediario di aver osservato la normativa di trasparenza applicabile e di non essere legittimato passivamente quanto al preteso difetto di informativa precontrattuale, svolta da altro intermediario, e alla richiesta di retrocessione dei costi assicurativi, di pertinenza questi ultimi della compagnia assicurativa, mentre, circa la pretesa nullità del contratto, rileva l'insussistenza di elementi di illiceità idonei a tal fine.

Chiede quindi il rigetto del ricorso e la dichiarazione di inammissibilità per quanto riguarda la domanda relativa alla rideterminazione del conteggio di estinzione.

## DIRITTO

Per un primo aspetto la ricorrente denuncia la nullità del contratto di finanziamento sotto il profilo del difetto di causa e per la mancata consegna di copia della documentazione contrattuale.

Circa l'affermato difetto di causa, evidenzia che i costi complessivi del credito si rivelerebbero «ingiustificati e sproporzionati» in guisa tale da non realizzare «interessi meritevoli di tutela da un punto di vista giuridico» facendo venir meno a dirittura il requisito della causa, da intendersi come «funzione economico-sociale» del contratto. La censura appare formulata in termini generici e non circostanziati e si dimostra peraltro infondata. Essa si basa, infatti, sull'eccessiva onerosità dei costi applicati, e in particolare degli interessi, senza tuttavia dar conto del rapporto in cui la prospettata carenza o illiceità della causa dovrebbe porsi con la specifica disciplina dell'usura, la violazione della cui disciplina, nel caso di specie, non risulta peraltro neppure allegata. In definitiva, senza che sia necessario indugiare nella presente sede sulla configurazione della causa del contratto (che nel ricorso viene ricondotta alla funzione economico-sociale, secondo una risalente impostazione dogmatica) e sul rilievo della 'meritevolezza' degli interessi perseguiti, di cui l'art. 1322 c.c. fa parola con riguardo ai contratti non aventi una disciplina particolare, ritiene il Collegio che la censura finisca per doversi considerare solo apparente e priva di concreti riferimenti e motivazione.

Sotto il profilo della mancata consegna dei documenti contrattuali al momento della stipulazione si deve osservare che nella copia della richiesta di finanziamento risulta che la ricorrente aveva accusato ricevuta della consegna dell'avviso con le principali norme di trasparenza e del foglio informativo, in data 16.02.2009, mentre in calce all'atto di quietanza del 23.02.2009 risulta che la ricorrente aveva poi accusato ricevuta di «copia del predetto contratto completa in ogni sua parte, non rilasciata in precedenza per motivi non imputabili a [omissis]», dichiarando inoltre «che, previa lettura, verifico conforme a quanto pattuito», soggiungendo infine «di non aver null'altro a pretendere».

Corretta appare poi l'obiezione formulata dal resistente quanto alla richiesta formulata dalla ricorrente circa la rideterminazione del conteggio estintivo e del tasso annuo effettivo globale. Tale richiesta, che peraltro, per quanto attiene al TAEG, si basa sull'erroneo assunto che nel calcolo del TAEG sarebbero state incluse voci di costo che ad esso dovevano rimanere estraneo (mentre la funzione del TAEG è appunto quella di annualizzare e rendere trasparenti tutte le voci di costo, pur diverse dagli interessi finanziari), che assume carattere generico ed esplorativo, appare infatti inammissibile finendo con l'implicare un'attività di carattere consulenziale che, come confermato dalla pacifica giurisprudenza arbitrale, sfugge alla competenza del Collegio (v. Collegio di Roma, n. 1685/2011; Collegio di Milano, n. 244/2010). Quanto alla richiesta di rimborso delle somme versate anticipatamente e non godute in seguito all'estinzione anticipata deve ribadirsi anche in questa sede che in linea di principio, è pacifica l'esigenza, derivante dall'applicazione del principio di trasparenza (art. 125, 2° co., d.P.R. 385/1993, e v. disposizioni della Banca d'Italia in materia di *'Trasparenza delle operazioni e dei servizi degli intermediari finanziari'* pubblicate in G.U. del 10.09.2009 ove si



dispone tra l'altro che i documenti informativi siano redatti e presentati «*con modalità che garantiscano la correttezza, la completezza e la comprensibilità delle informazioni, così da consentire al cliente di capire le caratteristiche e i costi del servizio, confrontare con facilità i prodotti, adottare decisioni ponderate e consapevoli*»), per un verso di chiarire nel contratto, con criteri rigorosi e ragionevoli, quali spese siano da qualificare come spese non ripetibili (c.d. 'up-front') e quali debbano invece imputarsi ad un meccanismo di maturazione progressiva e siano come tali suscettibili di restituzione parziale in caso di estinzione anticipata (c.d. 'recurring'), e, per altro verso, di consentire al consumatore, in caso di anticipata estinzione, il recupero della quota di spese relativa al periodo successivo.

Un esplicito chiarimento in proposito è intervenuto con le comunicazioni della Banca d'Italia del 10.11.2009 e del 7.04.2011, nelle quali, con riferimento alla «*difficoltà, talvolta [al']impossibilità, per il cliente, di individuare quali oneri debbano essere rimborsati in caso di estinzione anticipata della cessione*» determinata dalla «*prassi, seguita dagli intermediari, di indicare cumulativamente, nei contratti e nei fogli informativi, l'importo di generiche spese, non consentendo quindi una chiara individuazione degli oneri maturati e di quelli non maturati*», si legge, tra l'altro, quanto segue: «*onde evitare la mancata conoscenza da parte del cliente del diritto alla restituzione delle somme dovute in caso di estinzione anticipata e la concreta applicazione di tale principio, si richiama l'attenzione a uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza. In tale ambito è necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo*» (comunicazione del 10.11.2009), invitando gli intermediari a «*definire criteri rigorosi, legati a una stima ragionevole dei costi, per individuare eventuali somme da rimborsare ai clienti che abbiano in passato estinto anticipatamente le operazioni, valutando l'opportunità di utilizzare procedure informatiche per calcolare prontamente il quantum dovuto*» (comunicazione del 7.04.2011), con indicazioni poi ribadite, quanto ai costi assicurativi, nei regolamenti ISVAP n. 35 del 26.05.2012 e n. 40 del 3.05.2012).

La consolidata giurisprudenza dell'Arbitro bancario e finanziario afferma quindi il carattere ricognitivo delle norme in materia di rimborso degli oneri pagati anticipatamente e non espressamente riferiti a prestazioni esauritesi al momento della stipulazione, delle quali l'intermediario ha l'onere di specificare espressamente la composizione e l'imputazione, in difetto esponendosi all'applicazione del residuale criterio di natura proporzionale (v., ad es., le decisioni del Collegio di Napoli nn. 2473/2011 e 2419/2011 e del Collegio di Roma n. 2466/2011).

Secondo la giurisprudenza di questo Arbitro, peraltro, anche le somme versate a titolo di premi per la stipulazione di polizze connesse al rischio del credito, in difetto di criteri di calcolo indicati nella documentazione contrattuale in conformità delle disposizioni sopra richiamate, e in mancanza di calcoli da essi derivanti, devono essere restituite al cliente in misura proporzionalmente corrispondente alle quote riferibili al periodo non goduto, difettando diversi criteri contrattuali oggettivi e ragionevoli (v. al riguardo, tra tante, la decisione del Collegio di Milano n. 776/2012). L'obiezione accennata nelle controdeduzioni dell'intermediario circa l'articolazione delle singole voci di costo nella documentazione contrattuale non coglie peraltro nel segno, essendo tali voci di costo genericamente individuate come 'commissioni finanziarie', 'commissioni accessorie', 'rimborso premi assicurativi'.

Non merita accoglimento, inoltre, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva al riguardo articolata dalla resistente. È, infatti, pacifica nella giurisprudenza del Collegio la legittimazione dell'intermediario finanziario in caso di collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e la polizza assicurativa qualora non risulti un intervento della compagnia assicurativa stessa nella richiesta di rimborso che imponga la valutazione di specifiche questioni inerenti al calcolo della quota rimborsabile.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In definitiva le somme che l'intermediario sarà tenuto a rimborsare possono indicarsi in € 1.609,09, risultanti dal calcolo proporzionale di quanto versato a titolo di premi assicurativi (pari a € 379,76), delle commissioni finanziarie corrisposte (per € 3.517,35) e delle commissioni accessorie pagate al momento della stipulazione (per € 948,00) parametrata alla cessazione del contratto avvenuta dopo il pagamento della 31a rata sulle 120 previste, per un percentuale di rimborso pari quindi al 74,17%, da cui risultano dovuti € 2.608,70 a titolo di commissioni finanziarie residue, € 703,10 a titolo di commissioni accessorie residue nonché € 281,66 a titolo di premio assicurativo non goduto, che, al netto di quanto già versato, nella misura di € 1.984,37, dà il risultato di € 1.609,09.

Dalla soccombenza, atteso il carattere tecnico delle questioni da esaminare e quindi la necessità dell'assistenza legale, discende altresì la fondatezza della domanda di rimborso delle relative spese, che si liquidano come in dispositivo.

### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.609,09, oltre alla rifusione delle spese per assistenza difensiva nella misura di € 200,00.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

### **IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
ENRICO QUADRI